

Ho sottoscritto due assicurazioni: è possibile disdirne una?

Caro Salvagente, il mio problema è quello di essermi fidato di quello che ritenevo un amico e che per di più fa l'assicuratore.

Con questo signore - agente assicuratore della Sicutà - avevo stipulato una polizza per furto, incendio e danni sul mio appartamento con un contratto a scadenza decennale e pagamento a rate annuali. Nel marzo 1989 l'assicuratore-amico si presentò da me con una polizza Maa, dicendomi di firmarla e pagare il premio. Lui, in seguito, avrebbe annullato la precedente polizza in quanto esisteva a suo giudizio un accordo in questo senso con la Sicutà.

Il problema è nato quando l'agenzia Sicutà di Firenze ha cambiato gestione nello stesso periodo in cui l'assicuratore cambiava compagnia. Ora, dal momento che la Sicutà non riconosce accordi verbali con il suo ex dipendente, pretende da me il pagamento della polizza. Mi ritrovo, quindi, con due polizze esattamente uguali, e vi chiedo: è possibile rescindere uno dei due contratti? Cosa mi accadrebbe se insistessi nel non voler pagare la rata alla Sicutà?

Franco Spulcinoli
Bagno a Ripoli (Firenze)

Diciamolo francamente: l'amico l'ha tradito ed è possibile che abbia raccontato delle bugie.

I rapporti «interni», ammesso che esistano - della qual cosa dubitiamo fortemente -, fra la Sicutà e la Maa sono privi di effetto. Il lettore, purtroppo, dovrà pagare il premio alla Sicutà per la polizza tutt'ora in vigore; il mancato pagamento entro i 15 giorni dalla scadenza comporta l'interruzione della garanzia in caso di sinistro e la possibilità per la compagnia assicuratrice di chiedere il pagamento coattivo di quanto le è dovuto, con notevole aggravio di spese e possibilità di esecuzioni forzate.

Essendo la polizza decennale, non può essere rescissa anticipatamente; tale unilaterale facoltà è attribuita all'assicuratore dopo un sinistro.

Il lettore avrà, quindi, due contratti, ma la cosa purtroppo non gli gioverà. In caso di sinistro, infatti, avrà diritto al solo rimborso del danno effettivamente subito, anche se il massimale delle due polizze fosse superiore.

Omosessuali credenti e conviventi: quali garanzie

Caro Salvagente, sono fondatore di un'associazione di omosessuali credenti che si ritrova presso la chiesa evangelica metodista di Padova. Ho letto il fascicolo sulla sessualità e vorrei aggiungere un tema ai diritti che voi avete trattato. Quello di essere accettati, quali persone e quali credenti, nella comunità ecclesiale. Uno dei primi diritti che l'omosessuale ha, se è credente, è quello di avere un aiuto, un trattamento di pari dignità dalla propria Chiesa. Il che non ha.

Le Chiese evangeliche hanno dato spazio e pieno diritto agli omosessuali di sviluppare la propria sessualità con serenità. Non si è chiamati a giudicare ma a riflettere gli uni con gli altri.

Dato che sul Salvagente abbiamo quasi tutti i maggiori indirizzi dell'Arci gay vorrei che aggiungeste l'indirizzo di questa associazione per quelli che hanno problemi di fede e non solo per quelli, dato che la nostra associazione è aperta a tutti. A queste persone consiglieri di scrivere a Giovanni Giudici - Chiesa evangelica metodista - corso Milano 635100 Padova.

Vorrei aggiungere che il gruppo degli omosessuali credenti del Veneto, che raggruppa circa 250 iscritti, ha iniziato una campagna raccolta fondi (siamo già a una ventina di milioni) per la costruzione o l'acquisto di una casa per i malati di Aids. Questo perché ci si deve occupare degli ultimi tra gli ultimi che, in questo momento, sono i malati di Aids.


Giovanni Giudici
Padova

Caro Salvagente, vorrei trattare di un tema che mi sembra non sia chiarito sufficientemente sul fascicolo del Salvagente dedicato alla sessualità. Si tratta del riconoscimento legale della convivenza di fatto tra omosessuali. Questo non solo è un diritto acquisito fin dal 1981, cosa alla quale non mi pare accenni il Salvagente, ma vi sono non poche coppie che già la attuano concretamente. Per ottenere una legalizzazione della convivenza si deve unicamente andare in Pretura con quattro testimoni, fare un atto notorio con il quale in Comune si forma immediatamente la famiglia di fatto con iscrizione all'anagrafe.

Questo può consentire numerose possibilità tra le quali quella di partecipare all'assegnazione di case popolari, quella di percepire assegni familiari, quella di subentrare a un contratto di affitto del convivente.

Pino Cavallo
vicesegretario Lega per i diritti sessuali della persona Roma

Le associazioni che si occupano a vario titolo di diritto alla sessualità sono numerose nel nostro paese e purtroppo è difficilissimo avere un elenco aggiornato. Per questo abbiamo esplicitamente invitato dalle pagine del Salvagente i nostri lettori/lettrici ad un



IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Colloquio con i lettori

Il caso

Che notizia: nel Duemila avrò la pensione di guerra

autocensimento. Ringraziamo quindi Giovanni Giudici e quanti risponderanno al nostro invito.

La lettera di Pino Cavallo rivela molto opportunamente che il problema convivenza già oggi può essere aggirato, utilizzando le pieghe delle leggi esistenti, come la nuova normativa in materia di anagrafe. Ma in questi casi molto resta ancora affidato al potere contrattuale delle comunità gay delle singole realtà e queste «vie traverse» non mettono in discussione l'importanza simbolica di una legge che riconosca apertamente il valore delle convivenze, omosessuali ed eterosessuali.

Le clausole del costruttore a danno dell'acquirente

Caro Salvagente, sono proprietario di un appartamento in un piccolo condominio. Nell'atto notarile, firmato al momento dell'acquisto, è inserita una clausola che afferma che il costruttore si riserva di concedere il diritto di passaggio carrabile e pedonale a terzi su area condominiale.

Un bel giorno il costruttore, con una lettera raccomandata, mi proibisce di posteggiare nel cortile perché di sua esclusiva proprietà.

Andando all'ufficio catastale, con grande sorpresa mi accorgo, dalla revisione fatta nel 1985, che il cortile è ancora intestato al costruttore come terreno a pascolo.

Mi chiedo, dov'è l'area condominiale come scritto sull'atto notarile?

Luigi Puricelli
Imperia

Ci risulta, infatti, che siano numerosi coloro i quali, acquistando un appartamento, sottoscrivono clausole con costruttori o agenzie immobiliari dalle quali nascono poi disagi, conflitti, cause, ecc. Per questi motivi consigliamo, quando ci si appresta a sottoscrivere contratti per l'acquisto di una casa, oltre a consultare il fascicolo n. 11 del Salvagente, di farsi assistere da un esperto.

Nel caso specifico, sollevato dal signor Puricelli, il nostro esperto consiglia una denuncia circostanziata alla magistratura perché, da quanto si comprende dalla lettera, sembra proprio di trovarsi di fronte a uno di quei casi in cui la legge non solo può, ma deve intervenire.

La costruzione di verande senza il consenso del condominio

Caro Salvagente, sono proprietario di un appartamento alla periferia di Napoli, che purtroppo è esposto spesso a un vento fastidioso. Avevo pensato di ovviare a questo problema installando una veranda che proteggesse il balcone.

Ho chiesto in via del tutto informale ai condomini se avrebbero avuto obiezioni e ho ricevuto risposte non incoraggianti.

Vi chiedo: posso far costruire la veranda senza chiedere il consenso dell'assemblea di condominio? In tal caso in quali inconvenienti potrei incorrere? Devo chiedere un'autorizzazione comunale?

Flavio Cattari
Napoli

La costruzione di una veranda può ritenersi consentita a un singolo condomino sempre che nel regolamento condominiale non sia prevista un'esplicita richiesta di autorizzazione dell'assemblea. In assenza di tale clausola nel regolamento di condominio, il proprietario può agire liberamente facendo attenzione a non alterare il decoro dello stabile tutelato dall'articolo 1120 del Codice civile. Il concetto di decoro architettonico è tuttavia lasciato al buon senso del privato cittadino e alla discrezione del giudice.

Per ciò che riguarda le possibili controversie, va precisato che un qualunque condomino può ricorrere, nelle sedi legali, per tutelare appunto il decoro architettonico del palazzo.

Va ricordato infine che è necessario chiedere la concessione del sindaco (legge n. 10 del 1977).

Chiacchieravo l'altro giorno con un mio vicino di casa, un vecchio signore che soltanto due anni fa è riuscito finalmente ad avere la pensione di guerra. Ci è riuscito - badate bene - soltanto perché attraverso amici di amici un giorno ha trovato «qualche santo in paradiso».

Il mio vicino è ancora stupefatto per la fortuna (o la giustizia?) ricevuta e forse per questo segue appassionatamente le vicende di chi è ancora alle prese con carte bollate, consigli acchiappati a volo nel corridoio di un ufficio, giri da un capo all'altro della città.

L'altro giorno, appunto, mi ha raccontato di avere sentito alla radio la denuncia fatta da qualche autorevole personaggio - non aveva fatto a tempo a sapere chi fosse - sul cumulo di pratiche tuttora inveciate e giacenti in polverosi archivi. Sosteneva addirittura che prima di smaltirle tutte ci vorrà un decennio abbondante. Possibile? Secondo lui sì, secondo me no.

Siamo rimasti intesi di dare la caccia alla notizia precisa. Voi che ci informate sui diritti dei cittadini, dovrete essere in grado di dare ragione a uno di noi due. Non è per sciocca curiosità che ve lo chiedo. Succede che io sia sempre capace di indignarmi di fronte alle ingiustizie e anche di fronte alle disfunzioni, in modo particolare

re quelle inutili, imbecilli e crudeli. Voglio quindi sapere se devo aggiungere all'elenco delle questioni italiane «arenate» - elenco che cerco di tenere aggiornato per non perdere mai il contatto con la realtà - perfino le pensioni di guerra.

Lettera firmata
Roma

La lettrice ha ragione di indignarsi. Agli giorni l'elenco subito. La situazione delle pensioni di guerra è ancora peggiore di quella che le è stata riferita. Non basterà infatti un decennio a smaltire, con gli attuali ritmi di lavoro, le 170.000 pratiche in sospeso. L'arretrato sarà superato, tra ventiquattro anni. Niente, in confronto all'arretrato delle pensioni militari: 54.000 ricorsi per i quali ci vorranno 45 anni. Signori, superiamo allegramente, diciamo così, le soglie del Duemila.

Clamorose le notizie, clamoroso il nome e la funzione di chi le ha date: Emidio Di Giambattista, procuratore generale della Corte dei conti (il massimo organismo della magistratura contabile), ha esposto queste cifre all'apertura dell'anno giudiziario. Conseguenze gravissime per lo Stato e per i cittadini, in ogni settore, sono prodotte da una serie di cause, tra le quali «regolamen-

tazioni normative ormai superate, oppure non chiare, oppure contraddittorie. Da procedure macchinose, lente e dispersive. Da improprie ripartizioni o addirittura da duplicazioni di competenza. E ancora: da una deficiente organizzazione dei singoli uffici, dalla cattiva distribuzione di personale, da carenze riscontrabili negli organi tecnici, dalla mancanza di incisivi controlli interni, da generalizzati fenomeni di frustrazione nei ruoli dei dirigenti».

Un allarme preoccupato e preoccupante, dunque, che non dovrebbe essere rapidamente dimenticato per venire riproposto tale e quale all'apertura del successivo anno giudiziario. Né dovrebbero essere dimenticati i casi umani nascosti in quelle pratiche, alle attese rinviate e i bisogni disattesi a quasi mezzo secolo dalla fine della guerra.

Il vicino di casa della nostra lettrice trovò a suo tempo qualche «santo in paradiso» per risolvere il proprio caso ma evidentemente non è convinto che quella fosse la strada giusta, anche se comoda.

Tanto è vero che partecipa ai guai degli altri, coloro che sono senza protettori (mica tanto «santi») e non si lascia sfuggire le notizie che li riguardano. In fondo in fondo anche lui si interroga: è meglio far rispettare i propri diritti o essere costretti a chiedere le raccomandazioni?

Gli studenti universitari e il rinvio del militare

Caro Salvagente, siamo due studenti universitari fuori sede, iscritti al terzo anno del corso di laurea in Economia e commercio dell'Università di Roma.

Dal momento che non abbiamo superato gli esami previsti dalle disposizioni che regolano il beneficio del rinvio del servizio di leva, abbiamo effettuato il cambio di facoltà con un corso di laurea affine entro il 31 dicembre dell'anno passato.

Siamo ancora nelle condizioni previste per ottenere il rinvio del servizio militare?

Lettera firmata
Roma

Possono chiedere il rinvio per il servizio di leva gli studenti che, pur non avendo sostenuto esami con esito positivo nell'anno solare precedente quello per il quale si intende chiedere il rinvio, presentino domanda di passaggio o di immatricolazione (previa rinuncia) ad altro corso di laurea. Uniche condizioni sono che il passaggio a un'altra facoltà sia effettuato un'unica volta e che venga compiuto non oltre il ventitreesimo anno di età.

L'Inps ha versato più del dovuto: può chiedere la restituzione?

Caro Salvagente, sono titolare della pensione Inps categoria I.o. Nel maggio 1983 ho ricevuto dal ministero del Tesoro la comunicazione che mi era stato concesso il trattamento pensionistico di reversibilità. In tutta buona fede non ho ritenuto opportuno comunicare il fatto all'Inps dal momento che la copia giunta mi era intestata all'Inps e la mia era per conoscenza.

Nel gennaio 1985 ho ricevuto comunicazione di indebito per un importo che sto provvedendo a restituire con versamenti su bollettini di conto corrente. Il ricorso che ho presentato successivamente rimane ancora senza risposta nonostante dai certificati di pensione e dal modello Te08 risulti che le somme pagatemi in più dall'Inps non derivano da false dichiarazioni.

Chiedo al Salvagente consigli su cosa fare dal momento che l'errore è dell'Inps.

Nicola Magri
Napoli

Anche se abbiamo già dato in passato risposta al quesito posto dal nostro lettore, prendiamo spunto dalla sua lettera per chiarire ulteriormente la questione relativa alla ripetibilità degli indebiti in applicazione della legge 9 marzo 1989, n. 88, che è senza dubbio di largo interesse e della massima attualità.

L'art. 52 della legge ha stabilito che le pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, delle gestioni obbligatorie, sostitutive o integrative, della gestione speciale minorati, delle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, possono sempre essere fatte oggetto di rettifica da parte dell'ente erogatore in caso di «errore di qualsiasi natura», commesso in fase di attribuzione, erogazione o riquadratura della prestazione.

Qualora sia stata erogata, per errore comunque non imputabile a dolo dell'interessato, una somma non dovuta, non si fa luogo al suo recupero.

Su quale sia l'esatta interpretazione della norma c'è parere contrastante tra le parti in causa. Di certo pare giusto, da parte nostra, dare un'interpretazione estensiva e quindi più favorevole al pensionato. Di certo in tutti i casi in cui l'interessato non ha avuto alcuna responsabilità di carattere doloso nell'accaduto, e lo può anche dimostrare.

Detto questo, non resta che incoraggiare, mancando ancora un orientamento preciso, complessivo e univoco sulla norma in esame, un circostanziato ricorso amministrativo all'Inps prima e alla magistratura dopo. È consigliabile avvalersi del patrocinio del patronato tenendo presente che l'eventuale azione di ricorso è proponibile anche nei casi in cui si sia già iniziato a restituire le somme ritenute indebitate per la parte ancora restante.

La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a «Il Salvagente», Via del Taurini 19, 00185-Roma. Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo, e numero telefonico.

Le lettere anonime verranno cestinate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che nome e cognome non compaiano.

In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che «Italia Radio» dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al «Salvagente». A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata, nel più breve tempo possibile.

I fascicoli del «Salvagente» escono ogni sabato. Il «colloquio con i lettori» del «Salvagente» compare tutti i venerdì su «Unità».

Oggi, tra gli altri, hanno risposto: Franco Assante (curatore del fascicolo «L'assicurazione auto»); Mirca Coruzzi (curatrice del fascicolo «La sessualità»); Aldo D'Alessio (curatore del fascicolo «Il servizio militare e civile»); Paolo Onesti (esperto di problemi previdenziali); Aldo Rossi (curatore del fascicolo «Il condominio»).

Domani in edicola

IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Progetto e consulenza di Tito Cortese

L'HANDICAP

a cura di Dina Liberatori Roggi ed Ennio Elena

CHI È HANDICAPPATO QUANTI SONO

- LE PRINCIPALI FORME MENTALI
- SENSORIALI
- MOTORIE
- EPILESSIA
- AUTISMO
- SINDROME DI DOWN
- SORDITÀ
- RETINITE PIGMENTOSA
- SCLEROSI MULTIPLA
- EMOFILIA
- TALASSEMIA
- IDROCEFALIA
- PARAPLEGIA
- TETRAPLEGIA
- POLIOMIELITE

LA DIAGNOSI PRECOCE

- LE TERAPIE
- TERAPIA OCCUPAZIONALE
- MUSICOTERAPIA
- IPPOTERAPIA

LE LEGGI

- ASSISTENZA SANITARIA
- RIABILITAZIONE
- EDUCATORI
- ACCERTAMENTO
- PENSIONE
- ASSEGNO
- ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
- PENSIONE SOCIALE
- ADDESTRAMENTO
- LAVORO PROTETTO
- BARRIERE E TRASPORTI
- BARRIERE
- ARCHITETTONICHE

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE

- LE DOMANDE
- L'ACCERTAMENTO
- LE PRESTAZIONI

LA SCUOLA

- L'OBBLIGO
- LE MEDIE SUPERIORI
- I CIECHI

I TRASPORTI

LA FAMIGLIA

IL DIRITTO AL LAVORO

LE INIZIATIVE DELLA CEE

- RIABILITAZIONE
- E FORMAZIONE PROFESSIONALE
- INTEGRAZIONE SOCIALE
- INTEGRAZIONE ECONOMICA
- INTEGRAZIONE SCOLASTICA

